



COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Prot. n. _____

Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 102

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018 -
2020 E RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

L'anno **duemiladiciassette** addì **undici** del mese di **dicembre** alle ore **13:00**, nella sala destinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

SCATTOLIN STEFANO	SINDACO	Presente
SCHIAVON SABRINA	VICESINDACO	Presente
COSTA JESSICA	ASSESSORE	Presente
AGOSTINI EMANUELE	ASSESSORE	Presente
OLIVI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Sig. Peraro Paola in qualità di Segretario Generale.

Il Sig. SCATTOLIN STEFANO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ı dal 01.01.2015 gli enti locali devono applicare il principio della competenza finanziaria potenziato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- ı il quadro legislativo di riforma dell'organizzazione dell'Ente Locale, in particolare il D.Lgs. 267/2000 ed il D.Lgs. 165/2001, considera le risorse umane come fattore strategico della complessa riorganizzazione della Pubblica Amministrazione;
- ı l'art. 91 del citato testo unico dispone che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
- ı L'art. 6 del D.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento funzione Pubblica . Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'art 33, del D.Lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. I piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- ı In materia di dotazione organica il precitato art. 66 del D.lgs. 165/2001, al comma 3, prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente

VISTI:

- ı l'art. 4 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 21.12.2010 e ss.mm.ii., che stabilisce "La struttura organizzativa è articolata in settori, uffici, e servizi";
- ı l'art.9 del Regolamento che disciplina le posizioni organizzative, in conformità con quanto dispone l'art.11 del CCNL del 31.2.1999, preposte ai settori in cui si articola l'organizzazione dell'ente;

RICHIAMATE altresì le precedenti deliberazioni di giunta comunale n. 15 del 06.03.2016 avente ad oggetto "Programma del fabbisogno del personale e dotazione organica 2016-2018" come modificata con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 7.10.2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 26 febbraio 2013 avente ad oggetto "Disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile – regolamentazione";

PRESO ATTO che ai sensi del DL 90/2014 per le assunzioni a tempo determinato e le altre assunzioni flessibili, il tetto di spesa è paria quello sostenuto allo stesso titolo nell'anno 2009, che per il comune di Massanzago corrisponde ad € 36.831,26;

DATO ATTO che attualmente la struttura organizzativa di questo ente, per effetto della deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 3.11.2015 e del presente provvedimento (attesi i decreti sindacali in data 9.01.2017) risulta articolata nei seguenti Settori:

- Settore Affari Generali;
- Settore Economico - Finanziario;
- Settore Territorio;
- Settore Demografico-Culturale;

RICHIAMATO l'art.1, comma 424, della L. 190/2014, e successive modifiche che prevede che gli enti locali, *“per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”*

RICHIAMATA altresì la circolare n. 1/2015 emessa dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015 del 29 gennaio 2015, attuativa delle disposizioni in materia di personale ex articolo unico, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare *“è consentito alle Amministrazioni pubbliche di indire procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta”*;

PRECISATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale e che tale verifica è condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RILEVATO che è stata effettuata la ricognizione di cui all'art. 33, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 165/2011 e che da tale verifica emerge che l'ente non ha eccedenze di personale;

RISCONTRATO, altresì, l'art. 14, comma 7, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 nel quale si precisa che le mobilità in uscita nonché le unità dichiarate in esubero poste in quiescenza non costituiscono cessazioni;

PRECISATO che riscontrando una situazione di difficoltà generale degli uffici dovuta alle insufficienti risorse umane vi è l'esigenza di ricercare soluzioni compatibili con le norma in materia finanziaria;

RISCONTRATI i vincoli assunzionali posti dalla normativa vigente ed in particolare:

➤ 1° principio

- Art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006 introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014: *“Gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013”*;

➤ 2° principio

- Art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, come modificato dall'art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015: *“le Amministrazioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, possono procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'art. 1, comma 421, della citata legge n. 190/2014 restano ferme le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 90/2014 è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”*;

PRESO ATTO che l'art. 3, comma 5 del D.L.90/2014 convertito in Legge 114/2014 prevede che *“ Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente....”*

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) a partire dall'anno 2016 contingenta le risorse destinate al trattamento accessorio;

APPURATO che nel concreto i risparmi assunzionali del triennio sono determinati come segue:

Dipendente	Settore	Categoria	Retribuzione lorda annua posizione iniziale + contributi	Cessazione dal
P.D.	Affari Generali	B3	26.696,79	01.03.2013
C.F.	Territorio	D3	35.643,45	15.11.2014
Z.M.	Economico-Finanziario	B3	26.696,79	28.12.2016
		Totale spesa cessazione	89.037,03	

PRESO ATTO che con l'assunzione a tempo parziale 97,96 % dell'Istruttore Amministrativo cat. C con decorrenza 20.11.2017 sono esauriti i resti assunzionali come dimostrati nella sotto riportata tabella

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
Totale Spesa Cessazione	26.696,79	35.643,45	0,00	26.696,79	0,00	89.037,03
Percentuale assunzione	60%	60%	25%	75%	75%	
Spesa ammissione per nuove assunzioni	16.018,08	21.386,07		20.022,59		57.426,74
Spesa già utilizzata	16.018,08	21.386,07		20.022,59		57.426,74
Spesa per nuove assunzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RITENUTO pertanto di integrare la programmazione triennale del personale con le seguenti azioni per l'anno 2018- 2019 - 2020:

ANNO 2018

- Assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativo/contabile cat. C, a tempo pieno, attraverso l'istituto della mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 (in sostituzione delle cessazioni per mobilità avvenute nel mese di febbraio 2017) qualora non si concludesse positivamente la procedura di mobilità in corso con il termine dell'11.12.2017 per la presentazione delle domande;
- Inserimento di LSU con progetti formativi della durata del periodo di mobilità/cassa integrazione anche per garantire servizi di interesse collettivo (anche con incremento orario) nel rispetto della normativa e nei limiti dello stanziamento di bilancio;
- alla sostituzione con mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 in caso di ulteriori cessazioni per mobilità;
- all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;

ANNO 2019

- Inserimento di LSU con progetti formativi della durata del periodo di mobilità/cassa integrazione anche per garantire servizi di interesse collettivo (anche con incremento orario) nel rispetto della normativa e nei limiti dello stanziamento di bilancio;
- alla sostituzione con mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 in caso di ulteriori cessazioni per mobilità;
- all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;

ANNO 2020

- Inserimento di LSU con progetti formativi della durata del periodo di mobilità/cassa integrazione anche per garantire servizi di interesse collettivo (anche con incremento orario) nel rispetto della normativa e nei limiti dello stanziamento di bilancio;
- alla sostituzione con mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 in caso di ulteriori cessazioni per mobilità;
- all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;

PRECISATO che l'art. 16 del D.L. n. 113 del 24/06/2016, sancisce che all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata, superando quindi quanto sostenuto dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 27/SEZAUT/2015/QMIG del 18 settembre 2015, che aveva ritenuto che la l'articolo 1, comma 557, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fosse norma cogente e che pertanto gli enti locali dovevano perseguire gli obiettivi di riduzione delle spese di personale e di contenimento della dinamica retributiva e occupazionale anche attraverso azioni rivolte, tra l'altro, alla riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;

PRECISATO:

- che il Piano delle azioni positive per il triennio 2017- 2019 è stato approvato dalla Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese con deliberazione n. 32 del 26.04.2017;;
- che detto piano, trattandosi di funzione trasferita, è applicato anche per il Comune di Massanzago

DATO ATTO che il Comune di Massanzago ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2016, come giusta comunicazione telematica inviato al MEF in data 31.3.2017 , ed anche per l'anno 2017, è previsto il rispetto;

DATO ATTO, altresì che ai sensi dell'art. 8 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014 il Comune di Massanzago ha provveduto a pubblicare nel sito internet www.comune.massanzago.pd.it – sezione amministrazione trasparente – pagamenti dell'Amministrazione l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale e con cadenza annuale;

PRECISATO che l' Ente si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del personale di cui al presente atto, qualora si verificassero nuove esigenze;

PRECISATO che sarà data comunicazione alle RSU e alle OO.SS. territoriali del presente atto;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 165/200;

VISTI i vigenti regolamenti comunali;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Economico – Finanziario previsto dall’art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile dell’ufficio Economico Finanziario, ai sensi dall’art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alla relazione **allegato sub A)**;

ACQUISTO il parere favorevole del revisore dei conti di cui all’**allegato sub D)**;

DELIBERA

1. di confermare che a seguito ricognizione ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. presso questa Amministrazione permane l’assenza di condizioni di soprannumero ed eccedenza di personale nei singoli servizi;
 2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’aggiornamento del programma triennale 2018 – 2020 del personale come esplicitato nelle premesse e che si intende qui riportato e trascritto come da allegato **B)**;
 3. di procedere alla rimodulazione della dotazione organica, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con la programmazione triennale riportata, così come definita nell’ allegato **C)** al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale”;
1. **di procedere, quindi, nell’anno 2018:**
 - all’assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativo/contabile cat. C, a tempo pieno, attraverso l’istituto della mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 (in sostituzione delle cessazioni per mobilità avvenute nel mese di febbraio 2017) qualora non si concludesse positivamente la procedura di mobilità in corso con il termine dell’11.12.2017 per la presentazione delle domande;
 - all’inserimento di LSU con progetti formativi della durata del periodo di mobilità/cassa integrazione anche per garantire servizi di interesse collettivo (anche con incremento orario) nel rispetto della normativa e nei limiti dello stanziamento di bilancio;
 - alla sostituzione con mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 in caso di ulteriori cessazioni per mobilità;
 - all’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;
 2. **di procedere nell’anno 2019;**
 - all’inserimento di LSU con progetti formativi della durata del periodo di mobilità/cassa integrazione anche per garantire servizi di interesse collettivo (anche con incremento orario) nel rispetto della normativa e nei limiti dello stanziamento di bilancio;
 - alla sostituzione con mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 in caso di ulteriori cessazioni per mobilità;
 - all’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;

3. di procedere nell'anno 2020

4. all'inserimento di LSU con progetti formativi della durata del periodo di mobilità/cassa integrazione anche per garantire servizi di interesse collettivo (anche con incremento orario) nel rispetto della normativa e nei limiti dello stanziamento di bilancio;
5. alla sostituzione con mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 in caso di ulteriori cessazioni per mobilità;
6. all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;

7. il rispetto dei vincoli sul contenimento della spesa del personale e assunzionali, nonché il rispetto del tetto di spesa complessivo per il lavoro flessibile previsti dalla normativa vigente in materia, come da relazione del Responsabile del Settore Economico finanziario, allegato **A)** da considerarsi parte integrante e sostanziale al presente atto;
8. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui al presente atto, qualora si verificano nuove esigenze;
9. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento adeguata copertura nelle previsioni di bilancio 2018 in corso di approvazione;
10. di provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
11. di dichiarare con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 e 147/bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 07-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MALVESTIO MANUELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 07-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to MALVESTIO MANUELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi dal 18-12-2017 al 01-01-2018

Massanzago, li 18-12-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all'Albo pretorio, senza riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il .

Massanzago, li 13-01-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola



COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

RELAZIONE SULLE MODALITA' DI COSTRUZIONE DEL PROGRAMMA
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018 -2020
E RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

PREMESSA:

Come ogni anno tra le varie attività di programmazione settoriale da porre in essere, il nostro ente si trova di fronte all'esigenza di predisporre un documento pluriennale, che evidenzia il fabbisogno di personale necessario per fronteggiare le richieste degli uffici e le cessazioni a qualsiasi titolo, e per dare concreta attuazione ai programmi del Documento Unico di programmazione.

La necessità di predisporre il "Programma Triennale del fabbisogno del personale" ed il "Programma Annuale del fabbisogno del personale" è stata ribadita anche dal Principio contabile n. 1, approvato dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, che ne ha elevato il ruolo ad allegato al bilancio di previsione e che, sulla base delle regole dettate dal nuovo sistema di contabilità armonizzato, siamo in presenza di un documento che è parte integrante del DUP.

La presente relazione si inquadra proprio in quest'ottica e cerca di fornire una breve e sintetica dimostrazione dell'attuale situazione normativa, della dotazione organica vigente e delle assunzioni che a vario titolo si intendono effettuare nel prossimo triennio, alla luce delle varie disposizioni normative che si sono nel frattempo succedute.

Attuale situazione normativa

Al fine di comprendere i limiti e le modalità seguite appare utile effettuare prioritariamente un'analisi delle varie disposizioni vigenti in materia:

1.1 Enti soggetti ai vincoli di finanza pubblica (ora pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 1, comma 710 e ss. Della L. 208/2015):

Art. 39 – della legge 27.12.1997 n. 449 recante “ Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time “ al comma 1 dispone che “ *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;* ,

Art. 89, comma 5, del D.lgs. 2637/2000 il quale stabilisce che “ *Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari*”

Art. 91 del D.lgs n. 267/2000 e ss-mm-ii- il quale in tema di assunzioni testualmente recita “ 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.* 2. *Gli enti locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.* 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.* 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.”*

Art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 (Legge finanziaria 2012) . “*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”*

Art. 1 commi 557, 557/bis e 557 ter della Legge 296/2006 che recita “ 557. *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile “ LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160”; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.* 557-bis. *Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il*

personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.”

Art. 1, comma 118, della Legge 220/2010 che aggiunge alla disposizione precedente “ Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Art. 3, comma 5, del D.l 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 come modificato dall'art. 1, comma 228, della Legge 208/2015 , che testualmente recita “ Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facolta' assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilita' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

Art. 3, comma 5, del D.L. n. 90 convertito in legge 114/2014 il quale stabilisce che “ A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al triennio precedente “

Art. 1, comma 424, della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) dispone testualmente: “ Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita'

soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità'. E' fatta salva la possibilita' di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unita' soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del personale in mobilità' le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilita' interno e la sostenibilita' finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unita' di personale ricollocato o ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

La circolare 1/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, precisa che, "fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e di offerta di mobilità presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bando di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta"

La nota Del Dipartimento di Funzione Pubblica n. 37870 del 18 luglio 2016 con la quale viene data attuazione all'art. 1, comma 234, della legge di stabilità 2016, disponendo il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli enti territoriali situati in alcune regioni, tra le quali il Veneto, nel quale è completata la ricollocazione del personale soprannumerario di Città Metropolitane e Province.

La deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/SEZAUUT/2015/QMIG, con la quale viene chiarito che il triennio precedente è da intendersi in senso dinamico rispetto all'anno della prevista assunzione e che pertanto per le assunzioni da effettuarsi nell'anno 2017 sono utilizzabili i resti 2013/2014/2015/2016;

1.2 Modalità di assunzione del personale

Alla luce delle precitate disposizioni legislative, il quadro delle politiche del personale le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate, entro i tetti previsti dalla normativa, esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica e non possono essere effettuate in sovrannumero. Inoltre le assunzioni di personale possono essere effettuate se l'ente è in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) aver rispettato il patto di stabilità dell'anno 2017;
- 2) rispettare il pareggio di bilancio nell'anno 2017, ovviamente come previsione ed allo stato delle informazioni in possesso dell'Ente;

3) aver rispettato nell'anno 2017 il tetto della spesa del personale media del triennio 2011/2013.

La spesa per il personale deve essere calcolata sulla base dei requisiti previsti dal precitato art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) e ss.mm.ii. Detta norma dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione della spesa del personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso il contenimento delle assunzioni, sia a tempo indeterminato che flessibile, e la razionalizzazione delle strutture burocratiche con particolare riferimento alla dirigenza.

Solo nell'ipotesi del rispetto contemporaneo dei requisiti sopra riportati, l'ente potrà procedere all'assunzione a tempo indeterminato, determinato o flessibile nel rispetto, anche per l'anno 2017 dei suddetti limiti.

Per le assunzioni a tempo determinato e le altre assunzioni flessibili, sulla base del DL 90/2014 non è più previsto il tetto del 50% delle spese sostenute allo stesso titolo nell'anno 2009, ma occorre restare all'interno del tetto di spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009.

Restano comunque applicabili le disposizioni riguardanti

- a) La stabilizzazione del personale (art. 20 del D.LGS. 75/2017)
- b) Stabilizzazione LSU e LPU (art. 4 DL 101/2013 e Legge 147/2013)
- c) Progressioni di carriera (Art. 20 Dlgs 175/2017)
- d) Mobilità volontaria
- e) Assunzione ordinarie, ripristinate come da comunicazione *Del Dipartimento di Funzione Pubblica n. 37870 del 18 luglio 2016* con la quale viene data attuazione all'art. 1, comma 234, della legge di stabilità 2016, disponendo il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli enti territoriali situati in alcune regioni, tra le quali il Veneto, nel quale è completata la ricollocazione del personale soprannumerario di Città Metropolitane e Province.

2.Applicazione delle disposizioni al nostro Ente

Conclusa l'analisi delle varie disposizioni normative, la parte successiva della presente relazione è diretta ad implementare i contenuti alla realtà del ns. Ente. A tal fine si precisa che la relazione svilupperà secondo di seguenti punti:

- rispetto pareggio bilancio 2017;
- riscontro del rispetto del tetto di spesa del personale;
- presentazione della dichiarazione che non vi sono dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero;
- verifica dell'adozione del piano delle azioni positive;
- proposizione dell'organico effettivo con indicazione delle relative spese;
- elenco delle cessazioni avvenute dal 2013 al 2017;
- proposta piano assunzioni 2018 e 2018/2020;
- verifiche finali del rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

2.1 Verifica per il rispetto dei vincoli previsti per il pareggio di bilancio per l'anno 2017:

A tal fine il responsabile del Settore Economico Finanziario attesta che l'Ente nel 2017 ha rispettato il pareggio di bilancio;

La seguente tabella sintetizza le risultanze contabili giusta comunicazione dell'attività di monitoraggio tramite il portale del 31.03.2017

		in migliaia di euro
A	Saldo obiettivo di competenza mista Patto 2016	30,00
B	Saldo conseguito al termine dell'esercizio 2016	181,00
	Differenza A-B	+ 153.00,00

E' previsto il rispetto anche per l'esercizio finanziario 2017.

2.2 Verifica dei vincoli imposti dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006

Altrettanto importante è la verifica del rispetto del principio di riduzione costante della spesa del personale

Le risultanze della verifica sono riportate nella tabella che segue:

	Media 2011/2013	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101 compreso fpv	699.298,70	626.528,00	647.667,00	642.791,00
Spese macroaggregato 103	21.262,38	1.685,00	1.685,00	1.685,00
Irap macroaggregato 102	43.320,56	42.410,00	44.182,00	43.582,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: Spesa personale Federazione dei Comuni del Camposampierese	100.862,95	104.209,31	104.209,31	104.209,31
Altre spese: Spesa reimputata con FPV		19.976,00	21.413,00	21.713,00
Altre spese: da specificare.....				
Totale spese di personale (A)	864.744,59	794.808,31	819.156,31	813.980,31
(-) Componenti escluse (B)	117.579,06	115.171,03	115.171,03	115.171,03
FPV Spesa da rinviare nell'anno successivo		21.413,00	21.713,00	21.713,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	747.165,53	658.224,28	682.272,28	677.096,28

Precisato altresì che ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 (riduzione della spesa del personale) costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per le somministrazioni di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs 267/2000 nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, e che pertanto nel caso del Comune di Massanzago il consolidamento va effettuato con la spesa sostenuta dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese;

Precisato altresì che il limite per la spesa flessibile è pari ad € € 36.831,26 (determinato e CFL) come risulta dal prospetto predisposto dall'ufficio personale;

2.3 Ricognizione utilizzo resti e facoltà assunzionali

In base alle comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 37380 del 18 luglio 2016 con la quale viene data attuazione all'art. 1, comma 234, della legge 208/2015 (legge di stabilità) disponendo il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli enti territoriali situati in alcune regioni, tra le quali il Veneto, nel quale si è completata la ricollocazione del personale soprannumerario di Città Metropolitane e Province e in base alla deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti Sezione Autonomie gli enti locali che prevede che il triennio precedente è da intendersi in senso dinamico rispetto all'anno della prevista assunzione e che pertanto le assunzioni da effettuarsi nell'anno 2017 sono utilizzabili i resti del triennio 2013 – 2014, 2015 e 2016;

E' stato verificato che nel corso del triennio 2011/2016 sono cessate le seguenti unità:

Dipendente	Settore	Categoria	Retribuzione lorda annua posizione iniziale + contributi	Cessazione dal
P.D.	Affari Generali	B3	26.696,79	01.03.2013
C.F.	Territorio	D3	35.643,45	15.11.2014
Z.M.	Economico-Finanziario	B3	26.696,79	28.12.2016
		Totale spesa cessazione	89.037,03	

Assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2017:

Assunto un Istruttore Amministrativo cat. C1 a part time dal 20 Novembre 2017 utilizzando la graduatoria del Comune di Camposampiero (graduatoria valida dei comuni appartenenti alla Federazione dei Comuni del Camposampierese con una spesa prevista) per un'assunzione a part time al 91.67%

Tale spese è stata sostenuta utilizzando completamente i resti dell'anno 2014

La situazione aggiornata dei resti assunzionali è la seguente:

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
Totale Spesa Cessazione	26.696,79	35.643,45	0,00	26.696,79	0,00	89.037,03
Percentuale assunzione	60%	60%	25%	75%	75%	
Spesa ammissione per nuove assunzioni	16.018,08	21.386,07		20.022,59		57.426,74

Spesa già utilizzata	16.018,08	21.386,07		20.022,59		57.426,74
Spesa per nuove assunzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Il piano triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 ed annuale 2017

Conclusa l'analisi preventiva delle informazioni necessarie per la costruzione del programma nella parte che segue si procede a presentare il programma aggiornato delle assunzioni annuale 2017 e triennale 2017-2019

A tal fine si precisa che il programma annuale e triennale tiene conto delle esigenze manifestatesi nell'ultimo periodo:

Il risultato complessivo è sintetizzato come segue:

3.1 Dotazione organica dell'Ente

Conclusa la preventiva analisi riguardante il rispetto dei vincoli assunzionali, è fondamentale per la corretta costruzione della modifica della programmazione analizzare la dotazione organica dell'Ente

Con la proposta di delibera dell'11.10.2016 si è proposta la rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001.

Considerato che il D.lgs. 75/2017 ha riformulato l'art. 6, del D.lgs. 165/2001 introducendo l'art. 6/bis sostituendo al sistema delle dotazioni organiche quello del piano triennale dei fabbisogni. La "vecchia" dotazione organica è pertanto sostituita dal personale in servizio al netto dei dipendenti che cessano dal servizio ai quali vanno aggiunti i contenuti del piano assunzionale;

La tabella che segue riporta in sintesi i contributi dell'attività ricognitiva e presunta, riepilogata per categorie la dotazione teorica, quella effettiva e quindi i posti vacanti: proprio queste posizioni, nei limiti definiti dalla vigente normativa, costituiranno oggetto di analisi per la costruzione del programma delle assunzioni

RIMODULAZIONE DOTAZIONE ORGANICA

1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	Istruttore Amministrativo contabile	Malvestio Manuela	D3	D4
2	Istruttore Direttivo Tecnico	Istruttore Direttivo Tecnico	Campello Gianni	D	D4
3	Istruttore Direttivo Amministrativo	Istruttore Amministrativo Direttivo	Gasparini Catia	D	D4
4	Istruttore Direttivo Amministrativo	Istruttore Amministrativo Direttivo	Novello Luciana	D	D5

5	Istruttore Direttivo Amministrativo	Istruttore Amministrativo	Direttivo	Barban Luca	D	D2
6	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	Istruttore contabile	Amministrativo	Zorzetto Michela	D	D1
7	Istruttore Tecnico	Istruttore Tecnico		Stangherlin Davide	C	C4
8	Istruttore Tecnico	Istruttore Tecnico		Bettin Laura	C	C3
9	Istruttore Tecnico	Istruttore Tecnico		Parisen Toldin Antonella	C	C3
10	Istruttore Tecnico	Istruttore Tecnico		Bucci Michele	C	C2
11	Istruttore Amministrativo	Istruttore Amministrativo		Napolitano Mario	C	C1
12	Istruttore Amministrativo	Istruttore Amministrativo		Vacante	C	
12	Istruttore Amministrativo Contabile	Istruttore Contabile	Amministrativo	Vacante	C	
13	Collaboratore Amministrativo	Collaboratore Amministrativo		Favarin Nadia	B3	B7
14	Collaboratore Amministrativo	Collaboratore Amministrativo - Messo		Caccin Mario	B1	B4
15	Operaio Specializzato	Operaio Specializzato		Zacchello Luigino	B1	B2
16	Operaio Specializzato	Operaio Specializzato		Pattaro Claudio	B1	B2

Posti coperti : 14

Posti vacanti: 2

Posti totali: 16

Dato atto che l'Ente non ha eccedenze di personale;

Dato atto che il numero dei dipendenti rapportato alla popolazione è inferiore alla media nazionale;

3.1 Il Piano annuale delle assunzioni 2018 e triennio 2018 – 2020

Assunzioni personale 2018

Richiamate le proprie deliberazioni della Giunta Comunale n. 2 del 24.01.2017 e n. del 7 febbraio 2017 con le quali è stato disposto il trasferimento per mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 degli Istruttori Amministrativi cat. C – rispettivamente Bonetto Graziella – Settore Economico Finanziario pos. Ec. C5 con decorrenze 16.2.2017 - e Boscolo Anna Settore Territorio - pos. Ec. C5 con decorrenza 13.02.2017, si prevede di procedere alla sostituzione di pari figure professionali mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001;

Si prevede di assumere tramite mobilità, già bandita e con scadenza 11.12.2017, ed in caso di esito negativo di procedere anche nel 2018 alla medesima procedura, di n 1 istruttore amministrativo ed uno amministrativo contabile cat. C con decorrenza febbraio 2018

Si prevede di procedere inoltre nel limite massimo previsto dalla normativa:

- instaurazione rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della vigente normativa, per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e di disponibilità di bilancio;
- alla sostituzione con mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 in caso di ulteriori cessazioni per mobilità;
- all'inserimento di LSU con progetti formativi della durata del periodo di mobilità/cassa integrazione anche per garantire servizi di interesse collettivo (anche con incremento orario nel rispetto dei vincoli di bilancio e normativa);

Assunzioni personale 2018- 2020

- instaurazione rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della vigente normativa, per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e di disponibilità di bilancio;
- alla sostituzione con mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 in caso di ulteriori cessazioni per mobilità;
- all'inserimento di LSU con progetti formativi della durata del periodo di mobilità/cassa integrazione anche per garantire servizi di interesse collettivo (anche con incremento orario nel rispetto dei vincoli di bilancio e normativa);

SI RELAZIONA

- 1) Per l'anno 2018
 - N. 2 Istruttori Amministrativo/contabile cat. C attraverso l'istituto della mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001;
- 2) Per l'anno 2018-2020, la spesa del personale quantificata sulla base dei rapporti attualmente in essere ed alle vigenti condizioni giuridico-economiche, consente il rispetto del limite di contenimento in valore assoluto rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 e della spesa flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e ss.mm.ii;

SI ESPRIME

Parere contabile favorevole in ordine alla proposta n. xx del 04.12.2017 la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 e rimodulazione della dotazione organica

TRASMETTE

la presente al fine di formulare proposta programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2010 e rimodulazione della dotazione organica da presentare alla Giunta per l'approvazione, previa acquisizione del parere del Revisore dei Conti.

Massanzago li 04.12.2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO**

Rag. Manuela Malvestio

(documento firmato digitalmente)

COMUNE DI PASSANZAGO - PROVINCIA DI PADOVA

Allegato B)

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018 - 2020

QUADRO GENERALE - Assunzioni per copertura posti vacanti in dotazione organica

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	PIANO OCCUPAZIONALE 2018		PIANO OCCUPAZIONALE 2019		PIANO OCCUPAZIONALE 2020		MODALITA' DI COPERTURA	TOTALE	
		POSTI VACANTI	POSTI DA RICOPRIRE	POSTI VACANTI IN PIANTA ORGANICA	DA RICOPRIRE	POSTI VACANTI IN PIANTA ORGANICA	DA RICOPRIRE		VACANTI	POSTI DA RICOPRIRE
C1	Istruttore	2	2	0	0	0	0	mobilità volontaria		2*
	TOTALE									2

* qualora non venga ricoperti entro il 31.12.2107 con la poedura di mobilità in corso

COMUNE DI MASSANZAGO - PROVINCIA DI PADOVA						
PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018 - 2020						
RIMODULAZIONE DOTAZIONE ORGANICA						
				%		
1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	Istruttore Amministrativo contabile	Malvestio Manuela	100	D3	D4
2	Istruttore Direttivo Tecnico	Istruttore Direttivo Tecnico	Campello Gianni	100	D	D4
3	Istruttore Direttivo Amministrativo	Istruttore Direttivo Amministrativo	Gasparini Catia	100	D	D4
4	Istruttore Direttivo Amministrativo	Istruttore Direttivo Amministrativo	Novello Luciana	100	D	D5
5	Istruttore Direttivo Amministrativo	Istruttore Direttivo Amministrativo	Barban Luca	100	D	D2
6	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	Istruttore Amministrativo contabile	Zorzetto Michela	100	D	D1
7	Istruttore Tecnico	Istruttore Tecnico	Stangherlin Davide	100	C	C4
8	Istruttore Tecnico	Istruttore Tecnico	Bettin Laura	100	C	C3
9	Istruttore Tecnico	Istruttore Tecnico	Parisen Toldin Antonella	100	C	C3
10	Istruttore Tecnico	Istruttore Tecnico	Bucci Michele	100	C	C2
11	Istruttore Amministrativo	Istruttore Amministrativo	Napolitano Mario	91,67	C	C1
12	Istruttore Amministrativo	Istruttore Amministrativo	Vacante	100	C	
12	Istruttore Amministrativo Contabile	Istruttore Amministrativo Contabile	Vacante	100	C	
13	Collaboratore Amministrativo	Collaboratore Amministrativo	Favarin Nadia	100	B3	B7
14	Collaboratore Amministrativo	Collaboratore Amministrativo - Messo	Caccin Mario	100	B1	B4
15	Operaio Specializzato	Operaio Specializzato	Zacchello Luigino	100	B1	B2
16	Operaio Specializzato	Operaio Specializzato	Pattaro Claudio	100	B1	B2

Posti coperti : 14

Posti vacanti: 2 (qualora i posti non

venissero coperti entro il 31.12.2017

con la procedura di mobilità in corso)

Posti totali: 16

COMUNE DI MASSANZAGO
Provincia di Padova
REVISORE UNICO DEI CONTI

L'anno 2017 il giorno 6 del mese di dicembre, il sottoscritto, revisore unico dei conti, dott. Tiberio Ravarotto esamina la proposta di delibera di Giunta Comunale nr. 108 del 4.12.2017 ed avente ad argomento "Programmazione triennale del personale 2018 -2020 e rimodulazione della dotazione organica"

premesso:

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015, come modificato dall'art. 16 del D.L. 113/2016 convertito in legge 160/2016 che testualmente recita: "*((1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti";*

preso atto che:



- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n.108 del 4.12.2017 *" Programmazione triennale del personale 2018 -2020 e rimodulazione della dotazione organica "*

preso atto che l'Ente:

- ha rimodulato la dotazione organica del personale ai sensi del D.LGs. 75/2017 ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2016 ed, allo stato attuale, sarà in grado di rispettarli anche per l'anno 2017 ;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- ai sensi dell'art. 8 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014 ha pubblicato nel sito internet del Comune di Massanzago l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale e con cadenza annuale;


rilevato che:

- sono confermati anche per l'anno 2018 i vincoli per le assunzioni a tempo indeterminato previsti per il 2017;
- il limite assunzionale per l'anno 2018 è pari a € 0,00 (resti assunzionali);
- preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:
- Media triennio 2011-2012-2013 € 747.165,53;
- Previsione 2018 € 658.224,28;
- Previsione 2019 € 682.272,28;
- Previsione 2020 € 677.096,28;

preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 36.831,26 - così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

rilevato che con il presente atto:

- Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- Sono previste assunzioni a tempo determinato nei limiti della spesa sostenuta nel 2009, qualora fosse necessario;



DATO

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009;

accerta

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n.108 del 4.12.2017 “ *Programmazione triennale del personale 2018 -2020 e rimodulazione della dotazione organica*”

Il Revisore Unico

FIRMA

Dott. Tiberio Ravarotto

